

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3830 e 3808-A

**TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE BESOSTRI)

Comunicato alla Presidenza il 28 aprile 1999

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici
e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (n. 3830)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro dell'interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999

—————

E PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (n. 3808)

d'iniziativa dei senatori SELLA di MONTELUCE, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LA LOGGIA, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MUNGARI, PASTORE, PERA, RIZZI, ROTELLI, SCOPELLITI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, DEMASI e SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1999

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 3830

INDICE

Pareri:

- della 5^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee . » 5

Disegni di legge:

- n. 3830, d’iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione » 6
- n. 3808, d’iniziativa dei senatori Sella di Monteluca ed altri » 9

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sui disegni di legge nn. 3830 e 3808

16 marzo 1999

La Commissione, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3830 a condizione che il disegno di legge n. 3808 sia da esso assorbito.

su emendamenti al disegno di legge n. 3830

6 aprile 1999

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.4, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

sui disegni di legge nn. 3830 e 3808

8 aprile 1999

La Giunta – rilevando l'esigenza che il Governo assuma una rapida ed incisiva iniziativa affinché una problematica di notevole rilievo economico, amministrativo e sociale come l'adeguamento dei sistemi informatici al passaggio all'anno 2000 sia affrontata anche dalle istituzioni comunitarie con un adeguato ruolo di coordinamento europeo – esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 3830

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Disposizioni urgenti per l'adeguamento
dei sistemi informatici e computerizzati
al passaggio all'anno 2000**

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni urgenti per l'adeguamento
dei sistemi informatici e computerizzati
al passaggio all'anno 2000**

Art. 1.

*(Comitato anno 2000 e Comitati
per l'Euro e per l'anno 2000)*

1. Le pubbliche amministrazioni, **le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, **di seguito denominato «Comitato anno 2000»**, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei comitati medesimi.

3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato **di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000**, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I Comitati di cui ai commi 1 e 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono alla scelta di interventi finalizzati e controllabili, alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità, alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.

4. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione **di dati**, di informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Si veda, in identica formulazione, l'articolo 4)

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

(*Si veda, in identica formulazione, il comma 4 dell'articolo 1*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Comitato anno 2000 trasmette al Parlamento, con cadenza trimestrale, una relazione su elementi acquisiti, proposte individuate, direttive emanate ed effetti di tali direttive.

Art. 3.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può acquisire dal Comitato anno 2000 tutti i dati e tutte le informazioni, in possesso del Comitato medesimo, connessi alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, per ciò che attiene all'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici e computerizzati.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 3808

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
SELLA DI MONTELUCE ED ALTRI

Art. 1.

(Funzionamento del Comitato 2000)

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Consob, le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono tenute a fornire al Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 1998, le informazioni e i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i suddetti Comitati possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati medesimi.

3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione dati per l'adeguamento dei siste-

mi informatici e computerizzati all'anno 2000, nonchè per il funzionamento del Comitato anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Attività di informazione e comunicazione al pubblico)

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di informazione e comunicazione al pubblico e sensibilizzazione alle problematiche derivanti dal cambio di data dell'anno 2000, attraverso l'acquisizione di spazi su giornali e riviste specializzate, per via telematica, nonchè attraverso convegni, seminari e campagne pubblicitarie. I progetti di comunicazione sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e possono essere attuati anche dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 1, previa valutazione del Comitato anno 2000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 trasmette al Parlamento della Repubblica con cadenza bimestrale i verbali delle riunioni ed una relazione su elementi acquisiti, proposte individuate, direttive emanate ed effetti di tali direttive.

Art. 4.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può acquisire dal Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 tutti i dati e tutte le informazioni connessi alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, per ciò che attiene i sistemi informatici e computerizzati.

Art. 5.

(Credito d'imposta per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000)

1. Ai titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, che realizzano investimenti in *hardware* o *software* o sostengono spese, incluse quelle relative a consulenza, assistenza, formazione e certificazione, per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 è attribuito, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 5, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del volume degli investimenti realizzati e delle spese sostenute a tal fine nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per

l'anno successivo. Il credito d'imposta spetta fino ad un volume d'investimenti realizzati e di spese sostenute non eccedente in ciascun periodo d'imposta la somma di lire 25 milioni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che gli investimenti realizzati e le spese sostenute risultino strettamente connessi all'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Iva anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale gli investimenti sono stati realizzati o le spese sono state sostenute. A tal fine fa fede la dichiarazione del responsabile legale dell'azienda, da allegare alla dichiarazione dei redditi medesima, attestante che gli investimenti realizzati e le spese sostenute sono strettamente connessi all'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi fiscali previsti dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1999 e a lire 150 miliardi per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica.

6. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichia-

razioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

7. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

